SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 dicembre 2004, n. **339.**

Regolamento recante norme per promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 . . . . Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 23 dicembre 2004.

Istituzione di un nuovo tipo di passaporto diplomatico. Pag. 13

Ministero dell'interno

DECRETO 14 febbraio 2005.

Certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nel 2004. Pag. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 gennaio 2005.

Modalità di rideterminazione forfetaria, per l'anno 2005, della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni . . . . Pag. 22

DECRETO 24 febbraio 2005.

Emissione della settima tranche dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (nuovo ordinamento dei consorzi agrari). Pag. 32

Ministero della salute

DECRETO 14 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Pierguidi Anne-Marie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario . . . . . . Pag. 34

DECRETO 14 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gubbiotti Teixeira Katia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. Pag. 34

DECRETO 14 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Grittani Kollrack Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario . Pag. 35

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 17 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edile Primavera società cooperativa a responsabilità limitata», in San Giorgio del Sannio . . . . Pag. 35

DECRETO 17 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Noi società cooperativa a responsabilità limitata», in Ceppaloni . . . . . Pag. 36

DECRETO 17 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Social-Turist società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento. Pag. 36

DECRETO 17 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Frasso di Mele», in Borgia . . . . Pag. 37

DECRETO 18 febbraio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Piacenza . . . . Pag. 37

DECRETO 23 febbraio 2005.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Polis 2000 a r.l.», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore Pag. 38

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 31 dicembre 2004.

Conferimento di delega delle funzioni, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 . . . . Pag. 38

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 15 dicembre 2004.

Equipollenza delle lauree in «scienze economiche statistiche e sociali» e «economia per le arti, la cultura e la comunicazione» alla laurea in «economia e commercio», ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. . . . . Pag. 40

DECRETO 15 dicembre 2004.

Integrazione del decreto interministeriale 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione del corso di laurea in «economia per le arti, la cultura e la comunicazione» vecchio ordinamento alla classe 84/S delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi . . . . Pag. 40

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 24 febbraio 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . Pag. 41

DECRETO 24 febbraio 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», in Pieve di Soligo, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . Pag. 42

Ministero delle attività produttive

DECRETO 4 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Estia», in Reggio Calabria . . . . Pag. 42

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Montenero - Soc. coop. a r.l.», in Trinitapoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 43

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Promoturist a r.l.», in San Giovanni Rotondo, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 43

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cassa di mutualità e prestiti della provincia di Foggia a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 44

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Arcipelago Servizi Piccola Società Cooperativa», in Civitanova Marche, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche - ss. 131 «Carlo Felice». Lavori di ammodernamento ed adeguamento tra il km 23+885 ed il km 47+000. (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 43/2004). . . . . Pag. 45

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2005.

Autorizzazione all'assistenza fiscale alle imprese alla società «Centro di assistenza fiscale imprese della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Padova - Società a responsabilità limitata», in sigla «CAF Imprese CNA Padova S.r.l.» . . . . Pag. 48

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Milano. Pag. 49

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Pavia. Pag. 49

Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna

ORDINANZA 21 febbraio 2005.

Attuazione degli interventi contributivi in agricoltura, di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, nelle zone colpite dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti. Disposizioni informative acceleratorie dell'Assessorato regionale dell'agricoltura. Individuazione quale centro unico operativo e di spesa del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro. Rafforzamento temporaneo della dotazione di personale del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro per l'istruttoria delle domande di contributo. (Ordinanza n. 3) . . . . Pag. 50

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato. (Deliberazione n. 14) . . . . Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 53

Entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese. Pag. 54

Entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, firmato a Kuwait l'11 dicembre 2002. Pag. 54

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 13 dicembre 2000. Pag. 54

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 21 novembre 2000 . . . . Pag. 54

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Santa Fe' (Argentina) . . . . Pag. 54

Ministero della giustizia: Annullamento di trasferimento di notaio . . . . Pag. 54

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 40». . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 80». . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmodox pasta orale» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metricure» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Felimazolo» . . . . Pag. 55

Comunicato di rettifica relativo al decreto 26 novembre 2004, concernente la modifica del decreto 23 luglio 1998, recante: «Disposizioni relative al commercio degli occhiali, in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 46 del 1990» . . . . Pag. 56

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 3 marzo 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . Pag. 56

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 56

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative. Pag. 57

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. Camping Club Canestoga» a r.l., in Bari. Pag. 57

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa S.C.A.L. a r.l., in Collesalvetti . . . . Pag. 57

Ministero delle attività produttive: Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Geolab S.r.l., in Palermo . . . . Pag. 58

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Iscrizione dell'Istituto Bishop Mackenzie Internazional School di Lilongwe-Malawi, Zambia nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 . Pag. 58

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Abilitazione della società CPM Istituto ricerche prove e analisi S.r.l di Bienno, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» . . . . Pag. 58

Estensione dell'abilitazione della società Tecno Piemonte S.r.l. di Romagnano Sesia e sede operativa in Lenta, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» . . . . Pag. 58

Estensione dell'abilitazione della società I.R.C.M. Masini S.r.l di Rho ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità». Pag. 58

Ministero delle comunicazioni:

Consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, inerente il riesame degli obblighi di fornitura del servizio universale in materia di telefoni pubblici a pagamento . . . . Pag. 59

Consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, relativa allo schema del decreto del Presidente della Repubblica in materia di portabilità del numero . . . . Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Segix» Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro Grad C» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro Grad Folic» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro-Grad» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Montegen» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tavanic». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Levoxacin» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Globuren» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Femipres Plus» . . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli: Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 61

Regione Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Country Service piccola soc. coop. sociale a r.l.», in Mortegliano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 61

Regione Sardegna: Ripristino dell'autorizzazione all'utilizzo ed al commercio dell'acqua minerale «Mitica» rilasciata alla Società Acque Monte Spada A.M.S. S.r.l., in Fonni. Pag. 61

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso concernente il comunicato di rettifica del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativo al decreto direttoriale 18 dicembre 2003, recante: «Iscrizione di varietà di mais nel registro nazionale delle specie agrarie» . . Pag. 62

Avviso relativo alla determinazione 11 febbraio 2005, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Lysodren (mitotano) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 23-2005)», e alla determinazione 11 febbraio 2005, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale NutropinAq (somatropina) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 24-2005)» dell'Agenzia italiana del farmaco . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

05A01738

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2004, n. **339.**

Regolamento recante norme per promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, il comma 37 dell'articolo 52, ai sensi del quale è riconosciuto agli istituti di cultura stranieri ed a quelli di diretta emanazione di università estere un contributo fruibile anche come credito d'imposta;

Visto l'ultimo periodo del comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del contributo;

Visto l'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 sopra citato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed in particolare l'articolo 96, recante la disciplina della deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e del 10 novembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari del contributo

1. Possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli istituti stranieri di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte aderenti all'Unione internazionale il cui statuto è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero quelli di diretta emanazione in Italia di università straniere che, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, abbiano stipulato apposita convenzione con una scuola pubblica italiana di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le categorie degli istituti che, relativamente all'anno di riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2004, il decreto di individuazione delle categorie degli istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma 2, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

1. I soggetti interessati, dal 1° al 31 marzo di ogni anno, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per l'assegnazione del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 1, di cui l'istituto intende avvalersi, che non può eccedere il limite massimo di 1.000.000 di euro. Con la medesima istanza sono indicate le modalità con cui si intende fruire del beneficio, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante la data degli atti di convenzionamento di cui al comma 1 dell'articolo 1, e deve essere allegato, altresì, un progetto per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, finalizzate alla formazione internazionale e alla diffusione delle diverse culture nazionali.

3. Le domande relative alla fruizione del contributo per l'anno 2004, sono presentate nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

Assegnazione del contributo

1. Il contributo è riconosciuto per la realizzazione del progetto allegato all'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 2, automaticamente, secondo l'ordine cronologico degli atti di convenzionamento di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 2, e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, nonché, a parità di condizioni, dividendo in parti uguali l'ammontare dello stanziamento che residua dopo il riconoscimento dei contributi concessi interamente.

2. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2, verifica l'appartenenza dei richiedenti alle categorie di soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 1, nonché alle categorie degli istituti individuate con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; verifica l'esistenza e la data della convenzione con una scuola di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; assegna, tenuto conto di quanto illustrato nel progetto di cui all'articolo 2, comma 2, il contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili. Lo stesso ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali comunica ai soggetti interessati, anche in caso di non accoglimento, l'esito della procedura di selezione delle istanze.

Art. 4.

Modalità di fruizione del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 1, può essere fruito mediante erogazione in denaro oppure nella forma del credito d'imposta mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di comunicazione di riconoscimento del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. Per le richieste di fruizione mediante erogazione in denaro, fino alla comunicazione di riconoscimento del beneficio, può esserne richiesto l'utilizzo nella forma del credito d'imposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse.

3. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile né ai fini dell'Imposta sul reddito delle società, né ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 1996 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

4. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette all'Agenzia delle entrate, anche mediante procedure telematiche, l'elenco degli istituti ammessi al beneficio, che hanno chiesto di fruirne mediante credito d'imposta.

5. Il credito d'imposta annualmente assegnato e quello utilizzato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui avviene l'utilizzo, fino all'esaurimento del credito.

6. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati dagli istituti di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Controlli e revoca del contributo

1. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, per l'espletamento dei successivi controlli di merito, diretti a verificare il perseguimento degli obiettivi di realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, previsti dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la congruità degli importi del contributo assegnati a ciascun soggetto con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonché l'effettiva realizzazione degli stessi.

2. Al termine delle attività di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, l'eventuale elenco dei soggetti nei confronti dei quali procedere alla revoca parziale o totale del contributo concesso, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Al recupero delle somme, fruite mediante credito d'imposta o erogazione in denaro, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al comma 2, si provvede mediante iscrizione a ruolo, a norma del Titolo I, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme oggetto di restituzione, nonché degli interessi e delle sanzioni, di cui ai commi 2 e 4 del predetto articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 174

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo del comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 *(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):*

«37. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta.».

— Si trascrive il testo del comma 22 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 *(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):*

«22. Al comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «di alta formazione», sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,»;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «credito di imposta», sono inserite le seguenti: «, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente,»;

c) nel terzo periodo, le parole: «sono individuati annualmente gli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate annualmente le categorie degli istituti» e le parole: «e la misura massima dello stesso» sono soppresse.».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):*

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *«Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»,* è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174.

— Si trascrive il testo dell'art. 96 *(Interessi passivi)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 96. 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.».

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del 1960 recante *«Approvazione del nuovo statuto dell'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte con sede in Roma»* è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 30 dicembre 1960.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle

imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge. 15 marzo 1997, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99.

— Si trascrive il testo degli articoli 2, 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante disposizioni in materia di *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:*

«Art. 2 *(Ministeri).* — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore).* — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»».

Note all'art.1:

— Il testo del comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è riportato nella nota alle premesse.

— Il testo del comma 22 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è riportato nella nota alle premesse.

Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del 1960 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante disposizioni in materia di «Riordino della Scuola superiore della pubblica

amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 47 del *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»* emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. (R).

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R).

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R).

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».

Note all'art. 3:

— I riferimenti relativi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono riportati nella nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *«Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.»*

«Art. 17 *(Oggetto).* — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».

— Il testo dell'art. 1996 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è riportato nella nota alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 37 dell'art. 52 della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 è riportato nella nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 9 *(Revoca dei benefici e sanzioni)*. — 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca *«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».* Il Titolo I di detta legge si occupa della riscossione delle imposte ed il Capo II della Riscossione mediante ruoli.

05G0054

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri promuova e coordini le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri rivolga alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro - prot. n. 4520/M/1(7)/Gab/Uff.V del 20 luglio 2004, con la quale sono state espresse le osservazioni delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo alla suddetta direttiva del 27 febbraio 2004 ed il riscontro del Dipartimento della protezione civile, prot. n. DPC/CG/0049116, ove è ribadito che la stessa direttiva intende disciplinare solo la fase di allertamento e di contrasto, e non le attività relative alla gestione ed al superamento dell'emergenza;

Considerato altresì, che in sede di prima applicazione e di confronto a livello locale con le altre amministrazioni e gli enti interessati è emersa l'opportunità di definire in termini di maggior precisione e compiutezza alcuni ambiti di operatività della direttiva del 27 febbraio 2004, specificando le competenze dei soggetti istituzionalmente chiamati ad esercitare le funzioni operative di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, nonché di apportare alcune correzioni formali al citato provvedimento;

Ritenuta infine, la necessità, ancorché nelle more della costituzione del gruppo tecnico di cui al paragrafo 4 (previsioni meteorologiche, avvisi e bollettini) della medesima direttiva del 27 febbraio 2004, di individuare le procedure per la diramazione delle previsioni, dei bollettini e degli avvisi, nonché degli allarmi per il sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale;

Dispone:

Alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

nel corpo del titolo dopo la parola «... nazionale ...» è aggiunta la parola: «..., statale ...»;

al primo capoverso, (pag. 7), successivo alla alinea, dopo le parole: «... Dipartimento della protezione civile ...» la virgola è sostituita dalla congiunzione: «... e ...»;

al terzo capoverso, (pag. 24) seconda alinea, le parole: «... quotidianamente e contestualmente ...», sono sostituite dalle seguenti: «... quotidianamente, successivamente o contestualmente ...»;

al quarto capoverso (pag. 24) è soppressa la frase ripetuta da «... sponsabilità ...» a «... Dipartimento ...»;

dopo il paragrafo inserito (pag. 25) «Tali avvisi meteo avranno efficacia ...» è inserito il seguente: «Gli avvisi meteo regionali dovranno quantomeno contenere indicazioni circa il periodo di validità, la tipologia di evento atteso e/o in atto, il relativo tempo di avvento, durata ed evoluzione a scala regionale, nonché una valutazione anche solo aggettivale delle grandezze meteoidrologiche attese, con riferimento alle zone d'allerta interessate ed indicate in forma singola e/o aggregata;

al quarto capoverso (pag. 25) dopo le parole: «L'avviso meteo nazionale ...» sono inserite le seguenti: «... oltre a prendere atto degli avvisi meteo regionali emessi, analogamente a questi, ...»; le parole «... valutazione selo verbale ...» sono sostituite dalle seguenti: «... valutazione anche solo aggettivale ...»;

il terzo capoverso (pag. 26) è sostituto dal seguente: «L'effetto di un avviso meteo nazionale è quello di far conoscere e condividere con tutte le regioni una prima speditiva valutazione previsionale del possibile manifestarsi di criticità almeno a scala regionale, nonché di suggerire a ciascuna delle regioni interessate dalle criticità, ed il cui centro funzionale decentrato non sia operativo, anche sulla base di precedenti specifiche intese, di richiedere il supporto del centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, sia per valutare i livelli di criticità nelle zone di allertamento che per svolgere, se del caso, le attività di monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti sul territorio regionale.»;

la quarta linea del terzo capoverso (pag. 28) dalle parole: «... e, se del caso ...» fino a «... lo dirama ...» è così modificata: «... e, se adottato, lo dirama agli uffici territoriali di Governo ed ...»;

le parole «Avviso di criticità» sono sostituite dalle seguenti: «Bollettino di criticità» (pag. 29 e seguenti);

al terzo capoverso (pag. 38), sostituire il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1995 con il riferimento al successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

il quinto capoverso (pag. 41) è così sostituito: «Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal programma statico e dal piano di laminazione potranno essere direttamente eseguite dal gestore dopo averne data comunicazione all'ufficio compartimentale dal Registro italiano dighe ed all'ufficio territoriale del Governo di riferimento che, presone atto, ne darà comunicazione all'unità di comando e di controllo e vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorità preposta al governo del piano d'emergenza provinciale e ne darà comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla regione interessata;

il primo ed il secondo capoverso (pag. 42) sono soppressi ed al quarto capoverso dopo le parole: «... programma dinamico ...» sono aggiunte le seguenti: «... del piano di laminazione ...», e dopo le parole: «... nel piano di laminazione ...» è aggiunta la parola: «... stesso: ...»;

al quinto capoverso (pag. 42) dopo le parole: «... ad un giudizio favorevole, ...» aggiungere le seguenti parole: «... anche in questo caso ...»; quindi di seguito aggiungere il seguente paragrafo: «L'Ufficio territoriale di Governo di riferimento ricevuto e preso atto del consenso espresso dall'unità di comando e controllo, ne darà tempestiva comunicazione al gestore e vigilerà sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, interagendo, se del caso, con l'autorità preposta al governo dal Piano d'emergenza provinciale».

Il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolgerà, secondo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento, relative alle procedure da attivare per l'attuazione della direttiva del 27 febbraio 2004.

Roma, 25 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02087

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, con il quale il sopra citato stato d'emergenza è stato prorogato fino al 1° marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note in data 1° e 14 febbraio 2005 del commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della viabilità di Mestre, con la quale viene rappresentata l'esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza, per garantire l'attuale contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente in materia ambientale ed urbanistica;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese, con le limitazioni dell'ambito derogatorio summenzionato;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 17 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02088

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 dicembre 2004.

Istituzione di un nuovo tipo di passaporto diplomatico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, 12 maggio 1982, n. 1681-*bis*, 19 giugno 1989, n. 3211-*bis* e 19 febbraio 1991, n. 737-*bis*, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 17 ottobre 2000, riguardante la sicurezza dei passaporti e degli altri documenti di viaggio;

Riconosciuta la necessità di adottare un nuovo tipo di passaporto diplomatico conforme alle norme di sicurezza contenute nella suddetta risoluzione del 17 ottobre 2000;

Decreta

Art. 1.

È istituito un nuovo tipo di passaporto diplomatico.

Art. 2.

Il libretto di passaporto, di cui al precedente art. 1, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 90 × 130 con angoli arrotondati;

pagine: i nuovi documenti si compongono di 48 pagine oltre i risguardi;

carta: la carta è bianca filigranata con fibrille luminescenti e riproducente in chiaroscuro il busto della Ninfa Europa, particolare tratto da un affresco di G.B. Tiepolo, e legende «Repubblica Italiana» ed «Europa» disposte, rispettivamente, sopra e sotto l'effigie;

fibrille di sicurezza: rosse visibili e fluorescenti, blu solo visibili, verdi invisibili e fluorescenti;

la carta contiene un filo di sicurezza recante su di un lato la microscritta positiva, ripetuta con continuità, «Repubblica italiana», e sull'altro lato i tre colori della bandiera verde, bianco e rosso, a tratti ripetuti ed intervallati da un tratto privo di colore. I tre colori risultano altresì fluorescenti sotto la lampada di Wood;

stampa: tutte le pagine contengono un fondino a 3 colori offset con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica. I colori del fondino sono: giallo, rosa luminescente e grigio che sfuma nel celeste con effetto di «iride»;

i testi del passaporto, in colore blu bronzo, sono realizzati in offset;

pagina ICAO: la 4ª pagina è destinata alla personalizzazione del passaporto, secondo gli standard ICAO;

copertina: la copertina è rilegata in pelle di colore blu e presenta iscrizioni in oro a caldo nella sequenza stemma della Repubblica al centro in alto e «PASSAPORTO DIPLOMATICO» al centro;

custodia: la custodia «tipo bustina» è in pelle di colore blu e presenta un bordino dorato al cui interno vi sono le iscrizioni in oro a caldo nella sequenza stemma della Repubblica al centro in alto e «PASSAPORTO DIPLOMATICO» al centro;

cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood;

numerazione: il numero del passaporto è riportato tipograficamente sulla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 4 destinata alla personalizzazione del passaporto, e in perforazione dalla 5ª alla 48ª pagina;

adesivo di sicurezza: il libretto è dotato di speciale pellicola trasparente olografica adesiva, stampata anche con elementi grafici di sicurezza rilevabili solo con la lampada di Wood (emblema della Repubblica e disegno geometrico) e cucita nel libretto. Detto adesivo dovrà essere applicato dopo l'apposizione della fotografia e la compilazione della pagina n. 4.

Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni è trilingue (italiano, francese e inglese). Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

risguardo di sinistra: riporta il solo logo della Repubblica.

Pagina n. 1: frontespizio riportante il logo della Repubblica e le diciture «REPUBBLICA ITALIANA», «REPUBLIQUE ITALIENNE», «ITALIAN REPUBLIC» e «PASSAPORTO DIPLOMATICO», «PASSEPORT DIPLOMATIQUE», «DIPLOMATIC PASSPORT».

Pagina n. 2: frontespizio riportante il logo della Repubblica e le diciture: «Au nom du Président de la République Italienne le Ministre des Affaires Etrangères demande aux autorités civiles et militaires de la République et prie les autorités des pays amis et alliés de laisser passer le titulaire de ce passeport et de lui fournir toute l'assistance nécessaire».

e in basso

«In the name of the President of the Italian Republic the Minister of Foreign Affairs requires the civilian and military authorities of the Republic and requests the authorities of the allied and friendly countries to allow the holder of this passport to freely pass and to provide assistance whenever necessary».

Pagina n. 3: frontespizio riportante il logo della Repubblica e le diciture:

«In nome del Presidente della Repubblica Italiana»,

«Il Ministro per gli Affari Esteri chiede alle Autorità civili e militari della Repubblica e prega le Autorità dei Paesi amici ed alleati di lasciar liberamente passare» (sei linee punteggiate) «e di prestare assistenza ove occorra».

in basso a destra: «IL MINISTRO».

Pagina n. 4 a struttura orizzontale:

pagina dei dati personali a struttura orizzontale secondo gli standard a struttura ICAO (doc. n. 9303);

posizionate secondo il lato lungo della pagina:

a sinistra in alto:

«PASSAPORTO

DIPLOMATICO»

a destra dall'alto in basso su più righe distinte:

«REPUBBLICA ITALIANA»

e nel testo trilingue (italiano, inglese e francese)

Tipo. Codice Paese. Passaporto N.

Cognome. (1)

Nome. (2)

Cittadinanza. (3)

Data di nascita. (4)

Sesso. (5) Luogo di nascita. (6)

Data di rilascio. (7) Autorità. (9)

Data di scadenza. (8)

Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO.

Pagina n. 5: frontespizio riportante il logo della Repubblica e le diciture:

in alto al centro

«Figli/Enfants/Children»

più in basso da sinistra verso destra due riquadri distinti, in alto e in basso, per l'apposizione delle foto con a fianco di ciascuno dei due riquadri le diciture:

«Cognome/Nom/Surname»

(linea punteggiata)

«Nome/Prénom/Name»

(linea punteggiata)

«Luogo e data di nascita»

«Lieu de naissance/Place of birth»

«Date de naissance/Date of birth»

(linea punteggiata)

In basso al centro:

«Firma del Titolare», «Signature du Titulaire/Holder's Signature»

(linea punteggiata).

Pagine 6 e 7: frontespizio riportante il logo della Repubblica e la dicitura in alto al centro:

«Rinnovi», «Prorogations», «Renewals».

Pagine da 8 a 47: frontespizio riportante il logo della Repubblica e la dicitura:

in alto al centro

«Visti», «Visas», «Visa».

Pagina n. 48: frontespizio riportante il logo della Repubblica e le diciture:

in alto al centro

«Emergenze/Emergences/Emergencies»

al centro da sinistra verso destra

«Recapiti di familiari o conoscenti da contattare in caso di necessità.»,

«Adresses de membres de la famille du titulaire ou personnes à contacter en cas de besoin.», «Particulars of relatives or friends who may be contacted in case of necessity».

«1- Cognome/Nom/Surname»

(linea punteggiata)

«Indirizzo/Adresse/Address»

(due linee punteggiate)

«Telefono/Téléphone/Telephone»

(linea punteggiata)

«2- Cognome/Nom/Surname»

(linea punteggiata)

«Indirizzo/Adresse/Address»

(due linee punteggiate)

«Telefono/Téléphone/Telephone»

(linea punteggiata)

Risguardo di destra: riporta il solo logo della Repubblica.

Art. 3.

Il passaporto diplomatico istituito con il presente decreto è adottato a partire dal 1° gennaio 2005. L'attuale passaporto diplomatico di cui al decreto del Ministro per gli affari esteri del 30 dicembre 1978 n. 4668-*bis* continua ad essere rilasciato fino ad esaurimento delle relative scorte e comunque non oltre il 30 giugno 2005.

L'istituzione del passaporto diplomatico di cui al presente decreto, ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, non incide sulla validità dei passaporti rilasciati secondo il modello previsto dal decreto del Ministro per gli affari esteri del 30 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Ministro: FINI

05A02164

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 febbraio 2005.

Certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nel 2004.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41, del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2004, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2005, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2004 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2005, a pena di decadenza, alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali i due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2005

p. *Il capo dipartimento:* DE MARTINO

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2004

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE TIPO ENTE PROV. CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO FRONT

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ________________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a............ , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2004 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP. DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO (ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1		CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3		TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1		2	21	24
b)	3		4	25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2004
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

05A02108

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2005.

Modalità di rideterminazione forfetaria, per l'anno 2005, della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfetaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche dei medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, concernente la determinazione forfetaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento;

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004, concernente base imponibile forfetaria per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi per l'anno 2004;

Considerata la necessità di rideterminare per l'anno 2005 la base imponibile forfetaria necessaria per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti cui sono assoggettati gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-*bis*, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione del decreto

1. Il presente decreto determina la base imponibile forfetaria per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento di cui al successivo art. 2, per l'anno 2005.

2. I soggetti passivi d'imposta sono quelli già definiti nell'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 22 marzo 2004.

Art. 2.

Base imponibile

1. La base imponibile degli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni è determinata per l'anno 2005 nelle seguenti misure:

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologica	Imponibile forfetario
AM1	Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3.500,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	€ 500,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: *calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari*	€ 470,00
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: *flipper – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari*	€ 1.000,00
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: *congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides"* e apparecchi similari	€ 480,00
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: *gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari*	€ 1.500,00

Art. 3.

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo 2005, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione di anno residua.

2. Le modalità di assolvimento degli oneri tributari, così come le procedure connesse alle dichiarazioni relative agli apparecchi di cui all'art. 1, sono quelle riportate nel predetto decreto direttoriale 7 agosto 2003. La dichiarazione di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti è effettuata mediante gli allegati *A* e *B* al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

3. Valgono anche per il 2005 le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 207

ALLEGATO A

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
Dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di [1] ________________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale			
Cognome	Nome	Sesso [2] M F	
Nato a	il		
Residente in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.

in qualità di [3]	della [4]		
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.
Cod. fiscale [5]	P. IVA [6]		

Dichiara di aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € ________________ ________________

(in cifre) (in lettere)

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 01**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
per il periodo di mesi [10]……
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]
per il periodo di mesi [10]……

Data _____________ Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

NOTE RICHIAMATE NEL MODELLO

(1) Gli indirizzi e i recapiti di posta elettronica degli Ispettorati compartimentali sono evidenziati più avanti

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo

(8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfettario determinato nel decreto è evidenziata più avanti

(9) **Cod. 01** = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero

Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3

Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2

(10) Indicare il numero di mesi di utilizzo degli apparecchi afferenti alla categoria indicata solo nel caso di prima installazione; in tale eventualità, infatti, l'imposta determinata sulla base dell'imponibile dovuto (vedi precedente punto 9) è calcolata per il numero di mesi che intercorrono dal mese di prima installazione alla fine dell'anno.
Nel caso in cui si fosse in presenza di apparecchi appartenenti alla medesima categoria, ma installati per la prima volta in mesi diversi, si dovranno compilare più modelli del presente allegato.

CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETTARIO

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologia	Imponibile forfettario
AM1	**Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo**	**€ 3.500,00**
AM2	**Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone**	**€ 500,00**
AM3	**Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari***	**€ 470,00**
AM4	**Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***flipper gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari***	**€ 1.000,00**
AM5	**Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari***	**€ 480,00**
AM6	**Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari***	**€ 1.500,00**

ALLEGATO *B*

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
Dichiarazione di liquidazione integrativa dell'imposta sugli intrattenimenti per variazioni relative all'installazione di apparecchi in locali diversi da quelli indicati nell'art. 3, comma 2.

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di (1) ________________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale			
Cognome	Nome	Sesso (2) M F	
Nato a	il		
Residente in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.

in qualità di (3)	della (4)		
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.
Cod. fiscale (5)	P. IVA (6)		

Dichiara di aver provveduto alla liquidazione integrativa dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € ________________ ________________

(in cifre) (in lettere)

Variazioni relative al passaggio di:

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

alla:

categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] (10)

categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] (10)

categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] (10)

categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] (10)

categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] (10)

categoria **AM6**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] (10)

Data____________ Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(1) Gli indirizzi e i recapiti di posta elettronica degli Ispettorati compartimentali sono evidenziati più avanti

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo degli apparecchi

(8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfettario determinato nel decreto è evidenziata più avanti

(9) **Cod. 01** = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero

Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3

Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2

(10) Barrare la casella che interessa

CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETTARIO

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologia	Imponibile forfettario
AM1	**Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo**	**€ 3.500,00**
AM2	**Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone**	**€ 500,00**
AM3	**Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari***	**€ 470,00**
AM4	**Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***flipper gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari***	**€ 1.000,00**
AM5	**Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari***	**€ 480,00**
AM6	**Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari***	**€ 1.500,00**

05A02147

DECRETO 24 febbraio 2005.

Emissione della settima tranche dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (nuovo ordinamento dei consorzi agrari).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

che, per le predette finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;

che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 130, comma 1, lettera *b)* ove si stabilisce che all'art. 8, comma 1 della citata legge n. 410 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati:

fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, come modificato dal decreto ministeriale n. 011205 in data 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2001,

n. 011225 del 1° marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2001;

n. 012000 del 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001;

n. 006632 del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002;

n. 69655 del 1° agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 2003;

n. 18890 del 5 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2004;

con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 8 della citata legge n. 410 del 1999, come modificato dalla suddetta legge n. 388 del 2000, emissioni di certificati di credito del Tesoro al portatore, con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, a tasso d'interesse variabile, per complessivi 435.261.000,00 euro;

Vista la lettera n. 105026 in data 14 febbraio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante tre soggetti aventi diritto a rimborsi di crediti per servizi resi in relazione alle cessate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 6.716.000,00 euro, tenuto conto dell'importo di 2.108,75 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una settima tranche dei citati certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, per il predetto ammontare nominale di 6.716.000,00 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di 6.713.891,25 euro (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di 2.108,75 euro (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, e per le finalità di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, altresì citato nelle premesse, per l'importo di nominali 6.716.000,00 euro, da assegnare ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 1998;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 2.

Restano ferme tutte le condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal ripetuto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO AL DECRETO N. 18063 DEL 24 FEBBRAIO 2005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI E GLI AFFARI GENERALI

CONSORZIO AGRARIO CON SEDE IN	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN €	IMPORTO DEI TITOLI IN €	ARROTONDAMENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	00337460224	02008	UNICREDIT BANCA SPA	3.464.269,00	3.465.000,00	731,00
PALERMO	00103010823	03069	BANCA INTESA	30.037,90	31.000,00	962,10
VERCELLI	00156540023	06090	CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.	3.219.584,35	3.220.000,00	415,65
			TOTALE	6.713.891,25	6.716.000,00	2.108,75

05A02089

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Pierguidi Anne-Marie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pierguidi Anne-Marie, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Diplôme professionnel d'aide-soignant», conseguito in Francia in data 18 marzo 1999, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio-sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 13 dicembre 2004;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplôme professionnel d'aide-soignant», conseguito in Francia in data 18 marzo 1999 presso «Ministero della Sanità - Direzione dipartimentale degli affari sanitari e sociali di Doubs» (Francia) dalla sig.ra Pierguidi Anne-Marie nata a Audincourt (Francia) il 27 gennaio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01997

DECRETO 14 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gubbiotti Teixeira Katia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gubbiotti Teixeira Katia, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Infirmier/ère - assistant/e CC CRS», conseguito in Svizzera in data 31 agosto 1990, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio-sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 13 dicembre 2004;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Infirmier/ère - assistant/e CC CRS», conseguito in Svizzera in data 31 agosto 1990 presso «Ecole de Soins infirmiers de Subriez Vevey» (Svizzera) dalla sig.ra Gubbiotti Teixeira Katia nata a Losanna (Svizzera) il 22 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01998

DECRETO 14 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Grittani Kollrack Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Grittani Kollrack Andrea, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Krankenpflegehelferin», conseguito in Germania in data 20 marzo 1985, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio-sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 13 dicembre 2004;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Krankenpflegehelferin», conseguito in Germania in data 20 marzo 1985 presso «Regina-Protmann-Schule Staatlich anerkannte Schule für Gesundheits-und Krankenpflege am Sankt Katharinen-Krankenhaus» di Francoforte dalla sig.ra Grittani Kollrack Andrea nata a Francoforte sul Meno (Germania) il 27 novembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A01999

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edile Primavera società cooperativa a responsabilità limitata», in San Giorgio del Sannio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2004, n. 303, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e disposizioni successive, della società cooperativa:

«Edile Primavera società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento), alla via B. Nisco n. 3, costituita per rogito dal notaio Delli Veneri Luigi Michele in data 18 luglio 1998, repertorio n. 26221, registro società n. 3917, codice fiscale n. 00860910629, ex BUSC n. 1203/236565.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 17 febbraio 2005

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

05A01992

DECRETO 17 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Noi società cooperativa a responsabilità limitata», in Ceppaloni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2004, n. 303, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e disposizioni successive, della società cooperativa:

«Noi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceppaloni (Benevento), alla via Roma n. 10, costituita per rogito dal notaio Iannella Mario in data 17 gennaio 1984, repertorio n. 2271, registro società n. 2271, codice fiscale n. 00736190620, ex BUSC n. 983/203097.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 17 febbraio 2005

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

05A01993

DECRETO 17 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Social-Turist società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2004, n. 304, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e disposizioni successive, della società cooperativa:

«Social Turist società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, alla via Luigi Settembrini n. 4, costituita per rogito dal notaio Dell'Aquila Riccardo in data 5 marzo 1980, repertorio n. 48070, registro società n. 1588, codice fiscale n. 00603200627, ex BUSC n. 813/174486.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 17 febbraio 2005

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

05A01994

DECRETO 17 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Frasso di Mele», in Borgia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto che il sig. Lombardo Tommaso, nominato liquidatore della società cooperativa «Frasso di Mele», con sede in Borgia, con verbale di assemblea straordinaria del 19 aprile 1990, è decaduto in data 30 dicembre 2001;

Considerata la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Tallini Giuseppe, nato a Catanzaro il 9 ottobre 1972 e residente in Catanzaro, via Buccarelli n. 27, è nominato liquidatore della società cooperativa «Frasso di Mele», con sede in Borgia, costituita per rogito notaio Vincenzangelo Cosco in data 29 ottobre 1975, repertorio n. 1189, iscritta al n. 00282620798 del registro delle imprese, in sostituzione del liquidatore sig. Lombardo Tommaso.

Catanzaro, 17 febbraio 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A02061

DECRETO 18 febbraio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 - secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il proprio decreto n. 71/2004 del 30 dicembre 2004, con il quale si procedeva alla ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Piacenza;

Visto il proprio decreto n. 05/2005 dell'8 febbraio 2005, con il quale si è proceduto all'annullamento del sopracitato provvedimento n. 71/2004 del 30 dicembre 2004, in quanto colpito da vizio di illeggittimità nella fattispecie dell'errore;

Visto che l'errore è stato determinato da dati non esatti forniti da alcune associazioni artigiane operanti nel settore dell'edilizia sulla loro rappresentatività;

Atteso che è risultato indispensabile effettuare un supplemento di istruttoria per l'acquisizione delle notizie necessarie per l'emanazione di un nuovo decreto;

Considerato che della commissione devono essere rappresentati tanto i datori di lavoro dell'industria edile quanto quelli dell'artigianato edile;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Piacenza e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Tenuto conto che per quanto riguarda la rappresentatività dei datori di lavoro dell'artigianato edile figurano più rappresentativi, nell'ordine, l'UPA - Federimpresa, la Libera Associazione Artigiani e la CNA;

Vista la designazione dei membri effettivi e supplenti fatta dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL di Piacenza, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione del membro effettivo e supplente fatta dall'Associazione degli industriali di Piacenza e l'analoga designazione fatta dall'UPA di Piacenza, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi fatta dalla Direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Piacenza, così composta:

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Piacenza - Presidente;

sig. Paolo Chiappa membro effettivo;

sig. Ivan Bersani membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori Industria edile CGIL - CISL - UIL;

sig. Floriano Zorzella membro effettivo;

sig. Luigi Magnani membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori Artigianato edile CGIL - CISL - UIL;

dott. Cesare Betti membro effettivo;

dott. Giuseppe Cella membro supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro - Industria edile - Associazione degli industriali;

sig. Gianfranco Lavelli membro effettivo;

sig. Alberto Bottazzi membro supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro - Artigianato edile - U.P.A. Federimpresa;

dr.ssa Enrica Alberti titolare, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro;

rag. Maurizia Losi supplente, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Bologna, 18 febbraio 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A01939

DECRETO 23 febbraio 2005.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Polis 2000 a r.l.», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 6 marzo 2004, l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi del sopra citato art. 2545-*septiesdecies*, con nomina del liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora art. 2545-*septiesdecies*);

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Bernabeo Carlo;

Decreta:

Art. 1.

La piccola società cooperativa «Polis 2000 a r.l.», con sede in Chieti, via delle Fornaci, 45, codice fiscale n. 01495780692, costituita in data 6 aprile 1989 per rogito notaio dott. Ciampoli Angelo, repertorio n. 56458, località Chieti, posizione n. 1624, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di: dott. Bernabeo Carlo, via A.C. De Meis n. 7 - 66013 Chieti.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 23 febbraio 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A01995

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 31 dicembre 2004.

Conferimento di delega delle funzioni, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, concernente «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 2 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 24 settembre 2004;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, prot. 14630 del 6 agosto 2004, con la quale si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2004 è stato conferito all'arch. Costantino Centroni l'incarico di funzione dirigenziale generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

Rilevato che l'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004, individuando le funzioni ed i compiti delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, al comma 5 dispone che siano di norma delegate ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale, le funzioni di cui al comma 4, lettere *c)*, *g)* e *h)*, mentre al comma 6 dà facoltà al direttore regionale di delegare una o più delle altre funzioni allo stesso attribuite dal regolamento;

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione della delega delle funzioni richiamate al comma 5, nonché di alcune delle altre funzioni di cui al comma 4 dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004.

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari delle soprintendenze di settore, ciascuna per le attribuzioni di competenza, è conferita delega all'adozione dei provvedimenti relativi alle seguenti funzioni di cui al comma 4, lettere *c)*, *g)* e *h)* dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173:

1. autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera *o)*, dall'art. 8, comma 2, lettera *e)* e dall'art. 9, comma 2, lettera *d)*;

2. disposizione dell'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali ai sensi dell'art. 88 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;

3. concessione dell'uso dei beni culturali in consegna al Ministero ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

Art. 2.

Sono inoltre delegate ai titolari delle soprintendenze di settore, ciascuna per le attribuzioni di competenza, le seguenti funzioni, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004:

1. comma 4, lettera *d)* - imporre ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione ovvero disporre, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'art. 32 del codice;

2. comma 4, lettera *e)* - disporre il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del codice;

3. comma 4, lettera *f)* - stipulare accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del codice;

4. comma 4, lettera *n)*- solo per la parte che riguarda la effettuazione della comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'art. 62, comma 1, del codice;

5. comma 4, lettera *v)* - vigilare sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

Art. 3.

La delega di cui agli articoli 1 e 2 viene conferita:

1. in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore regionale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a sè la trattazione di specifiche pratiche, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare o modificare la delega stessa;

2. con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria copia dei provvedimenti emessi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, 31 dicembre 2004

Il direttore regionale: CENTRONI

05A02165

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 dicembre 2004.

Equipollenza delle lauree in «scienze economiche statistiche e sociali» e «economia per le arti, la cultura e la comunicazione» alla laurea in «economia e commercio», ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equiparazione della laurea in scienze economiche statistiche e sociali e la laurea in economia per le arti, la cultura e la comunicazione alla laurea in economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dall'Università Bocconi di Milano;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Le lauree in «scienze economiche statistiche e sociali» e in «economia per le arti, la cultura e la comunicazione» conferite dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in «Economia e commercio» ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 94

05A02085

DECRETO 15 dicembre 2004.

Integrazione del decreto interministeriale 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione del corso di laurea in «economia per le arti, la cultura e la comunicazione» vecchio ordinamento alla classe 84/S delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 6, concernente l'equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge del 5 maggio 2004 di equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 giugno 2004, concernente l'approvazione di equiparazione del diploma di laurea in economia per le arti, la cultura e la comunicazione vecchio ordinamento alla classe 84/S delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000;

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto della suindicata equiparazione;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione della Tabella di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 è integrato nella parte relativa alla Tabella con l'equiparazione del corso di laurea in «economia per le arti, la cultura e la comunicazione» vecchio ordinamento alla classe 84/S delle lauree specialistiche (LS) di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 95

05A02086

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 dicembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, Piazza Roma n. 10, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto 5 dicembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40% soltanto per le D.O.C. dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte», mentre non lo risulta per la DOC del vino «Grignolino d'Asti», e pertanto tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi delle denominazioni, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione limitatamente alle citate denominazioni di origine controllata che superano il limite di rappresentatività del 40%, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Vista la nota del 4 febbraio 2005 con la quale il citato Consorzio ha trasmesso il verbale dell'Assemblea straordinaria nel corso della quale ha provveduto a modificare il proprio statuto, stralciando dallo stesso ogni possibile riferimento alla tutela della citata D.O.C. «Grignolino d'Asti», per la quale è venuto meno il requisito della rappresentatività;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 dicembre 2000, al Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, Piazza Roma 10, a svolgere nei confronti delle D.O.C. dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte», le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01956

DECRETO 24 febbraio 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», in Pieve di Soligo, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 ottobre 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), via Roma n. 7, Villa Brandolini - Solighetto, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata D.O.C. le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 31 gennaio 2005 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 ottobre 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 ottobre 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 5 ottobre 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1.È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 ottobre 2001, al Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), via Roma n. 7, Villa Brandolini - Solighetto, a svolgere nei riguardi della citata D.O.C. le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01957

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Estia», in Reggio Calabria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto direttoriale 10 novembre 1997 con il quale la società cooperativa «Estia» con sede in Reggio Calabria è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Piero Antonio Mallamace ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale si comunicava l'inadempienza del dott. Piero Antonio Mallamace dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Senese, con residenza in Lamezia Terme (Catanzaro) via Adamello n. 44, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Estia», con sede in Reggio Calabria già sciolta ai sensi dell'art. 44 del codice civile con precedente decreto direttoriale 10 novembre 1997, in sostituzione del dott. Piero Antonio Mallamace, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02109

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Montenero - Soc. coop. a r.l.», in Trinitapoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Montenero - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita in data 18 maggio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Nicolò Rizzo di Trinitapoli (Foggia), R.E.A. n. 170526, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pia Pennelli, nata a San Giovanni Rotondo il 20 luglio 1970, residente in San Giovanni Rotondo, piazza Europa n. 112 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02110

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Promoturist a r.l.», in San Giovanni Rotondo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Promoturist a r.l.», con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita in data 11 marzo 1992 con atto a rogito del notaio dott. Giannino Frumento di San Giovanni Rotondo (Foggia), n. 157387 del registro imprese del tribunale di Foggia, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'avv. Pia Pennelli, nata a San Giovanni Rotondo il 20 luglio 1970, residente in San Giovanni Rotondo, piazza Europa n. 112 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02111

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cassa di mutualità e prestiti della provincia di Foggia a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cassa di mutualità e prestiti della provincia di Foggia a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 7 luglio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Frattarolo di Foggia, n. 140389 del registro imprese del tribunale di Foggia, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pia Pennelli, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 luglio 1970, residente in San Giovanni Rotondo, piazza Europa n. 112 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02112

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Arcipelago Servizi Piccola Società Cooperativa», in Civitanova Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcipelago Servizi Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita in data 21 aprile 1999 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Moretti di Civitanova Marche, n. 146501 del registro imprese del tribunale di Macerata, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con residenza in Matelica, via Fiaccarini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02113

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche - ss. 131 «Carlo Felice». Lavori di ammodernamento ed adeguamento tra il km 23+885 ed il km 47+000. (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 43/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include all'allegato 2, nell'ambito dei «Corridoi stradali» della regione Sardegna, il «Completamento dell'adeguamento della s.s. 131 Cagliari-Porto Torres»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera in data odierna, n. 24, con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e conta-

bili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, nell'ambito del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio di riferimento, tra i quali figura l'opera in argomento all'interno della «Piastra logistica euromediterranea»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 supplemento ordinario), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota del 29 marzo 2004, n. 204, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le relazioni istruttorie sulla «s.s. 131 Carlo Felice: tratti compresi tra le progressive 23+885 e 32+412, 32+412 e 41+000, 41+000 e 47+000», per un importo complessivo di 133,340 Meuro, proponendone l'integrazione del finanziamento per 124,044 Meuro a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Considerato che questo comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il completamento dell'adeguamento della s.s. 131 Cagliari-Porto Torres è compreso nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Sardegna, sottoscritta l'11 ottobre 2002, nell'ambito dei «Corridoi stradali»;

Considerato che, come risulta dal piano economico-finanziario sintetico allegato alla relazione istruttoria, gli interventi di cui trattasi non evidenziano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in quanto il quadro normativo di riferimento non prevede l'applicazione di tariffe o altri ricavi;

Tenuto conto che a ciascuno dei tre lotti nei quali si articola l'intervento è stato già assegnato il codice unico di progetto (CUP) ed in particolare:

al lotto tra il km 23+885 ed il km 32+412 - CUP F21 B04000060011;

al lotto tra il km 32+412 ed il km 41+000 - CUP F21 B04000060021;

al lotto tra il km 41+000 ed il km 47+000 - CUP F21 B04000060001.

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella realizzazione di 3 lotti dei lavori di ammodernamento ed adeguamento, al tipo III delle norme CNR/80, della s.s. 131 Carlo Felice, tra il km 23+885 ed il km 47+000, per uno sviluppo complessivo di circa 23 km;

che i singoli lotti di cui si compone l'intervento in questione sono dotati di progettazione definitiva, di decreto di compatibilità ambientale (VIA) e sono stati sottoposti con esito positivo a Conferenze di servizi ai fini della localizzazione urbanistica, secondo una procedura autonoma rispetto all'iter approvativo previsto dalla legge n. 443/2001;

che i progetti definitivi di due dei tre lotti sono stati approvati dall'ANAS il 25 settembre 2003 ed il terzo il 13 gennaio 2004, per un importo complessivo dell'intero intervento di 133,340 Meuro;

sotto l'aspetto attuativo:

che è in corso di conclusione la procedura di affidamento dei lavori mediante appalto integrato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190/2002, a seguito di distinte gare ad evidenza pubblica bandite - rispettivamente - il 24 dicembre 2003, il 16 febbraio 2004 ed il 20 marzo 2004 dall'ANAS, individuato quale soggetto aggiudicatore;

che l'ANAS ha anticipato i fondi necessari per consentire l'avvio delle gare d'appalto, utilizzando le risorse del «Programma straordinario 2003», la cui copertura finanziaria è stata assicurata con i residui passivi degli esercizi pregressi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 133,340 Meuro, a fronte del quale 9,296 Meuro risultano già a disposizione dell'ANAS sul terzo dei lotti in argomento;

che il quadro finanziario è il seguente:

lotto	costo totale (meuro)	disponibilità	finanziamento richiesto
Km 23,885-32,412	31,100	0,00	31,100
Km 32,412-41,000	61,100	0,00	61,100
Km 41,000-47,000	41,140	9,296	31,844
Totale	133,340	9,296	124,044

che l'ANAS si è impegnata ad utilizzare le risorse liberate a seguito della concessione del finanziamento integrativo richiesto per la realizzazione di altre opere già inserite nel citato Programma straordinario 2003 ed ora sprovviste di copertura finanziaria;

che l'articolazione delle esigenze, al netto delle disponibilità, rappresentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è la seguente:

(importi in Meuro)

LOTTO	ARTICOLAZIONE DELLE ESIGENZE FINANZIARIE		
	2005	2006	Totale
Km 23,885-32,412	12,400	18,700	31,100
Km 32,412-41,000	27,100	34,000	61,100
Km 41,000-47,000	13,004	18,840	31,844
Totale	52,504	71,540	124,044

Delibera:

1. Per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento, al tipo III delle norme CNR/80, della s.s. 131 «Carlo Felice» tra il km 23+885 ed il km 47+000, viene attribuito all'ANAS un contributo massimo pluriennale pari a 11,353 Meuro per 15 anni, di cui:

4,805 Meuro a valere sul quarto impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005;

6,548 Meuro a valere sul quinto limite di impegno quindicennale previsto dalla citata norma a decorrere dall'anno 2006.

Con riferimento ai singoli lotti, il contributo è così determinato:

Lotto	Decorrenza 2005	Decorrenza 2006	Totale
Km 23,885-32,412	1,135	1,711	2,846
Km 32,412-41,000	2,480	3,112	5,592
Km 41,000-47,000	1,190	1,725	2,915
Totale	4,805	6,548	11,353

Il contributo è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

2. Il codice unico di progetto (CUP) assegnato a ciascuno dei lotti di cui si compone l'intervento di cui al punto precedente, ai sensi della delibera n. 143/2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante ciascun lotto stesso.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 99.

05A02063

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2005.

Autorizzazione all'assistenza fiscale alle imprese alla società «Centro di assistenza fiscale imprese della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Padova - Società a responsabilità limitata», in sigla «CAF Imprese CNA Padova S.r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Centro di Assistenza Fiscale Imprese della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Padova società a responsabilità (limitata» in sigla «CAF Imprese CNA Padova S.r.l.» con sede in Padova, via Croce Rossa n. 56, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03945610289, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni

Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Sergio Gelain, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 18 ottobre 2004.

Dalla documentazione allegata all'istanza, successivamente integrata in data 15 dicembre 2004 e in data 14 febbraio 2005 è stato rilevato che:

la società si è costituita con atto stipulato in data 15 settembre 2004, a rogito notaio dott. Nicola Cassano, n. 167.810 di repertorio e n. 32.677 di raccolta, registrato a Padova il 23 settembre 2004 al n. 6457 e che i soci della stessa sono:

l'Associazione «C.N.A. - Federazione Regionale del Veneto» in sigla «C.N.A. Veneto» con sede in Venezia Mestre, via Carducci n. 56/a, codice fiscale n. 80014490272;

l'Associazione «C.N.A. - Associazione Provinciale Artigiani di Padova» con sede in Padova, via della Croce Rossa n. 56, codice fiscale n. 80010120287;

entrambi aderenti alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.), associazione sindacale di categoria fra imprenditori, presente nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, costituita nel 1946, con sede in Roma, via G. A. Guattani, 13, dalla quale hanno ricevuto delega in data 6 aprile 2004, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)* del D.Lgs. n. 241/1997;

il capitale sociale, pari a € 52.000, risulta interamente sottoscritto e versato, come si evince dalla copia della quietanza del 15 settembre 2004, allegata all'atto costitutivo e dalla copia delle ricevute rilasciate dal Caf Imprese C.N.A. Padova S.r.l. in data 29 dicembre 2004, attestanti il versamento delle quote sociali sottoscritte dai soci CNA - Federazione Regionale del Veneto e CNA - Associazione Provinciale Artigiani di Padova;

in data 10 dicembre 2004 la società ha stipulato con la Compagnia Assicuratrice UNIPOL Assicurazioni la polizza assicurativa n. 40504341, con massimale di € 1.035.000,00, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza fiscale prestata;

nella relazione tecnica prodotta - ai sensi dell'art. 7, 2° comma, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 164/99 - la società ha dichiarato che, inizialmente, l'attività verrà svolta anche nelle sedi decentrate di Montagnana, Casale di Scodosia, Mestrino, Selvazzano Dentro e Camposampiero e che, successivamente, nel corso dei prossimi due anni 2005-2006, ne verranno aperte altre;

il responsabile fiscale è il rag. Girolamo Quartana, iscritto al n. 205 del Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Padova che ha rilasciato la dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione a carico del professionista;

i componenti del Consiglio di amministrazione della società richiedente hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

Si fa obbligo alla società «Centro di Assistenza fiscale imprese della Confederazione nazionale dell'Artigianato e della piccola e media Impresa di Padova società a responsabilità limitata» in sigla «CAF Imprese CNA Padova s.r.l.» di comunicare le variazioni o le integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni del CAF, entro trenta giorni dalla data in cui gli stessi si verificano.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - per l'iscrizione nell'albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto

Attribuzioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle Direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 62 e 66;

deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

deliberazione 13 dicembre 2000, art. 11 - Statuto dell'Agenzia delle entrate;

Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle agenzie fiscali.

Disciplina normativa

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Capo V° - Disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti - ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Venezia, 18 febbraio 2005

Il direttore regionale: PARDI

05A02042

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 14 febbraio 2005, per l'intera giornata lavorativa a causa di un'assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP/MI/0001555 del 10 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 febbraio 2005, per l'intera giornata motivata da un'assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 18 febbraio 2005 prot. n. 1399/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 21 febbraio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A01950

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Pavia, nel giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12,30 a causa di un'assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Pavia ha comunicato, con note n. P/402 e n. P/458 rispettivamente del 15 febbraio 2005 e del 21 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12,30 motivata da un'assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano,

con nota del 22 febbraio 2005 prot. n. 1520/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 23 febbraio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A01949

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 21 febbraio 2005.

Attuazione degli interventi contributivi in agricoltura, di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, nelle zone colpite dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti. Disposizioni informative acceleratorie dell'Assessorato regionale dell'agricoltura. Individuazione quale centro unico operativo e di spesa del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro. Rafforzamento temporaneo della dotazione di personale del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro per l'istruttoria delle domande di contributo. (Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle Province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonché l'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 con la quale si dispone che, per quanto attiene agli aiuti per i danni alla produzione agricola, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura intervenga attivando le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, a valere sulle risorse finanziarie allocate nei Fondi di solidarietà nazionale e regionale previsti dalle richiamate normative;

Atteso che, l'Assessore Regionale dell'Agricoltura, nel corso, della predetta seduta, ha informato la Giunta di aver disposto, nelle zone interessate dall'evento, l'avvio delle indagini tecniche necessarie per l'attivazione delle predette procedure e, al fine di accelerare le attività di sopralluogo, ha rappresentato la necessità di utilizzare tutto il personale tecnico disponibile dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura nonché degli enti strumentali;

Vista la nota dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, prot. n. 207/Gab del 26 gennaio 2005, nella quale si rileva che i Comuni individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/79 ricadono negli ambiti territoriali di intervento dei Servizi Ripartimentali di Nuoro e di Lanusei e si sottolinea la necessità di individuare un unico centro operativo e di spesa, adeguatamente concentrando le competenze istruttorie, di concessione dei contributi e di erogazione, nel Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Nuoro composto da tecnici ed amministrativi dei suddetti Servizi e da tecnici dell'ERSAT di Lanusei;

Preso atto che, per la vastità dei danni segnalati e data l'esigenza di procedere con la massima celerità, si rende necessaria, in adesione alla richiesta formulata dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, l'individuazione di un gruppo operativo unico nell'ambito del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Nuoro, composto da personale facente parte dei Servizi Ripartimentali di Nuoro e di Lanusei e dei Servizi dell'ERSAT di Lanusei al quale affidare l'incarico dei sopralluoghi e delle istruttorie finalizzate all'attivazione delle procedure per l'erogazione degli aiuti alla produzione agricola di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed all'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8;

Atteso che, conseguentemente, è necessario attribuire la competenza all'adozione dei provvedimenti di spesa correlati alle procedure di erogazione degli aiuti per i danni alla produzione agricola previsti dalle suddette normative, unicamente al responsabile del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Nuoro;

Ordina:

Art. 1.

1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di organizzazione del personale, per l'effettuazione dei sopralluoghi e delle istruttorie finalizzate all'attivazione delle procedure, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed all'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, per l'erogazione degli aiuti per i danni alla produzione agricola previsti dalle citate

normative, i seguenti dipendenti dei Servizi ripartimentali dell'agricoltura di Nuoro e Lanusei e dei Servizi dell'ERSAT di Lanusei sono posti alle dipendenze funzionali del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro:

Tecnici del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro:

p.a. Gonario Salvatore Senes;
p.a. Salvatore Ballore;
dott. Luigi Belloi;
dott. Giuseppe Cossu;
dott. Renato Fadda;
p.a. Antonio Fancello;
p.a. Cipriano Fancello;
p.a. Giuseppe Garippa;
geom. Umberto Lai;
p.a. Francesco Mereu;
dott. Raimondo Mereu;
agrotec. Antonio Muroni;
p.a. Pietro Paolo Porcu;
geom. Gianfranco Porcu;
p.a. Pasquale Alessio Ruiu;
dott. Anna Grazia Salis;
dott. Gianluca Serra;
p.a. Giovanni Angelo Solinas;
p.a. Giuseppe Zizzi.

Personale amministrativo del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro:

dott. Giuseppe Duras;
sig.ra Maria Deiana;
rag. Mariangela Devias;
sig. Salvatore Mossa;
sig.ra Agnese Leoni.

Tecnici del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Lanusei:

geom. Gesuina Mereu;
dott. Mario Schirru;
p.a. Marco Atzori;
dott.ssa Filomena Mucelli;
dott. Ciriaco Porcu;
dott. Tonno Congiu.

Tecnici ERSAT di Lanusei:

p.a. Gonario Mattana;
p.a. Sandro Muggianu;
agrotec. Brunella Ladu;
agrotec. Ignazio Caredda;
agrotec. Antioco Lai.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e l'ERSAT, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione, con immediatezza, di quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia, la competenza in ordine all'istruttoria finalizzata all'attivazione delle procedure, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed all'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, per la concessione ed erogazione degli aiuti per i danni alla produzione agricola previsti dalle richiamate normative, è attribuita al Direttore del Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro, dott.ssa Antonella Garippa.

Art. 3.

1. La spesa connessa al funzionamento del centro operativo unico, presso il Servizio ripartimentale dell'agricoltura di Nuoro, ed alla concessione ed erogazione degli aiuti per i danni alla produzione agricola, di cui alle predette normative, è imputata all'unico centro di spesa facente capo, ai sensi dell'art. 2, al medesimo servizio;

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e l'ERSAT, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per allocare in capo al predetto unico centro di spesa le risorse necessarie.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 21 febbraio 2005

Il Commissario governativo: SORU

05A02036

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato. (Deliberazione n. 14).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 12, lettera *a)*, della direttiva europea n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano e a talune informazioni sul loro trattamento

deve essere garantito liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi;

Visto l'art. 8 della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98;

Visti gli articoli da 7 a 10 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) in tema di esercizio dei diritti dell'interessato e, in particolare, di esercizio del diritto di accesso;

Rilevato che il principio introdotto dalla previgente disciplina (art. 13, comma 2, legge n. 675/1996; art. 17, commi 7 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501) e confermato dal codice è quello della tendenziale gratuità dell'esercizio del diritto di accesso, trattandosi appunto di un diritto e non di richiesta di prestazione dietro corrispettivo;

Visto l'art. 10, commi 7 e 8, del codice in riferimento all'art. 7, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, secondo cui si può eventualmente chiedere all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata in ciascun caso specifico, anziché la copertura di tutti gli eventuali costi derivanti dall'esercizio del diritto, solo a seguito di alcune richieste (richiesta di conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'interessato, oppure dell'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

Considerato che il predetto contributo spese può essere chiesto quando non risulta quando non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato e che il medesimo contributo, oltre a non poter eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, non può comunque inoltre superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale; rilevato che il Garante può individuare l'importo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente;

Rilevato che l'esistenza di dati che riguardano l'interessato deve intendersi confermata, agli effetti dell'applicazione del presente provvedimento, anche quando i dati cancellati o non più reperibili risultino, comunque, essere stati trattati in precedenza;

Considerato che, se risulta confermata l'esistenza di dati, può essere chiesto un contributo spese quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione;

Ritenuta la necessità di determinare in termini generali la predetta misura del contributo spese relativamente ai menzionati casi di esercizio del diritto di accesso ai dati personali o a talune informazioni;

Considerato altresí:

1. *Casi considerati di esercizio dei diritti.*

Il presente provvedimento riguarda le seguenti istanze rivolte a qualunque titolare del trattamento pubblico o privato, in conformità al codice (articoli 7, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 8 e 9):

richiesta di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali;

richiesta di ottenere la comunicazione dei dati in forma intelligibile;

richiesta di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati;

richiesta di conoscere le finalità del trattamento;

richiesta di conoscere le modalità del trattamento;

richiesta di conoscere la logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il contributo spese in esame non si riferisce, quindi, all'esercizio di diritti dell'interessato diversi da quelli sopra specificamente indicati (ad esempio, non è ipotizzabile un contributo in caso di richiesta di rettificazione o di opposizione al trattamento).

Gli importi massimi del contributo spese qui previsti in base al codice sono determinati tenendo conto della normativa comunitaria e internazionale, della corrispondente misura prevista anteriormente al codice e della necessità di non rendere oneroso l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Il principio generale resta, infatti, quello secondo cui l'esercizio del diritto di accesso ai dati che riguardano l'interessato è gratuito.

2. *Casi in cui non risulta confermata l'esistenza di dati.*

In riferimento ai casi in cui non può ritenersi confermata l'esistenza dei dati, va nuovamente rilevato che il contributo spese non è integralmente compensativo di tutti gli eventuali costi di un riscontro.

Tale contributo, per disposizione di legge, non può in ogni caso eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

Ciò premesso, l'importo massimo che può essere richiesto è determinato dal Garante nella misura di euro dieci, in termini sostanzialmente corrispondenti all'importo già previsto direttamente dalla normativa previgente (L. 20.000; art. 17, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 501/1998).

Con riferimento al medesimo caso in cui non risulti confermata l'esistenza dei dati, lo stesso il contributo è individuato forfettariamente in misura pari a euro 2,50, in relazione al caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente.

Il contributo spese di cui al presente punto 2 non può essere richiesto quando i dati, cancellati o comunque non più reperibili, risultano essere stati comunque trattati in precedenza.

3. *Casi in cui risulta confermata l'esistenza dei dati.*

Negli altri casi in cui, a seguito di una richiesta dell'interessato, risulta invece confermata l'esistenza di

dati che lo riguardano, l'esercizio del diritto è gratuito, ma può essere chiesto un contributo spese in presenza di riprodurre uno speciale supporto su cui i dati personali figurano.

L'interessato può infatti richiedere specificamente la riproduzione di uno speciale supporto sul quale sono presenti già i dati personali (art. 10, comma 8).

Tale caso riguarda solo le richieste di comunicare i dati in forma intelligibile e non attiene, inoltre, alle richieste di trasporre i dati su supporti di uso comune, come ordinari floppy disk o cd-rom, concernendo solo richieste attinenti a determinati supporti di maggior costo quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici.

In riferimento a questi casi, si deve ritenere legittima la richiesta, rivolta all'interessato, di contribuire alla particolare spesa necessaria per comunicare i dati, sempre che l'interessato medesimo abbia chiesto specificamente di ottenere in tale forma la comunicazione dei dati che lo riguardano.

Sulla base di una valutazione ponderata delle principali situazioni verificabili, e della circostanza che si tratta anche in questo caso di un contributo, va ritenuto congruo l'importo di euro venti.

Si tratta di un importo massimo in quanto, anche in questo caso, il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso specifico;

Visti gli altri atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Tutto ciò premesso il Garante:

determina gli importi relativi al contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato nei termini di cui in motivazione e prescrive ai titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali di adottare le misure necessarie indicate nel presente provvedimento per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente
RODOTÀ

Il relatore
SANTANIELLO

Il segretario generale
BUTTARELLI

05A02029

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 19 gennaio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Deborah E. Grace, console generale degli Stati Uniti d'America in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 18 gennaio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Michele Gandini de Vecchi di Montalcino, console onorario di Burkina Faso in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 21 gennaio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alberto Virgilio, console generale onorario del Regno di Thailandia a Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 21 gennaio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Neslin Elvira Arce Mendizabal, console generale della Repubblica di Panama a Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 27 gennaio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Abou Lahad Sourang, console generale della Repubblica del Senegal a Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 10 gennaio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Felix Denegri Boza, console generale della Repubblica del Perù a Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 4 febbraio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Maria Angeles Velloso Mata, console onorario di Spagna a Firenze».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 8 febbraio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Franco Gropaiz, console generale della Repubblica d'Austria in Trieste».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 9 febbraio 2005 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Massimo Pollio, console onorario di Romania a Genova».

05A01933

Entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese.

Il giorno 14 maggio 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Cinese, firmato a Roma il 3 giugno 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 gennaio 2004, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2004.

In conformità all'art. 4, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 14 maggio 2004.

05A01934

Entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, firmato a Kuwait l'11 dicembre 2002.

Il giorno 21 dicembre 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, firmato a Kuwait l'11 dicembre 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 luglio 2004 n. 209, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2004.

In conformità all'art. 25, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 21 dicembre 2004.

05A01935

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 13 dicembre 2000.

Il giorno 20 ottobre 2004 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 13 dicembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 318 del 3 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2003.

In conformità all'art. 12, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 20 ottobre 2004.

05A01936

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 21 novembre 2000.

Il giorno 29 gennaio 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 21 novembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 novembre 2003, n. 235, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 2003.

In conformità all'art. 29, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 2004.

05A01937

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Santa Fe' (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis...);

Decreta:

Il sig. Dino Gaetano Novello, Vice Console onorario in Santa Fe' (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rosario di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5. emanazione di atti conservativi che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

7. ricezione e trasmissione della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti o di altri documenti che devono essere trasmessi per la successiva trattazione al Consolato Generale d'Italia in Rosario;

8. ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rosario delle richieste di visti d'ingresso da parte di cittadini stranieri;

9. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A01938

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale 28 febbraio 2005 è stato annullato il decreto dirigenziale 17 giugno 2004 concernente il trasferimento, alla sede notarile di Lagonegro, d.n. Potenza, del notaio Orsi Carla, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004.

05A02062

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 40».

Provvedimento n. 43 del 17 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 40 per gatti.

Confezioni:

blister 2 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 102396177;

blister 3 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 102396189;

blister 6 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 102396165;

blister 4 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 102396049.

Titolare A.I.C.: Bayer SpA con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - passaggio da «custodia con blister incorporato» ad astuccio, blister e foglio illustrativo

Si autorizza il passaggio dall'attuale testo unico della custodia con blister incorporato (che ingloba etichetta dell'astuccio, blister e foglio illustrativo) alla suddivisione nei singoli testi di astuccio, blister e foglio illustrativo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01954

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 80».

Provvedimento n. 44 del 17 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 80 per gatti.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 102396052;

blister 6 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 102396227;

blister 2 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 102396239;

blister 3 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 102396241.

Titolare A.I.C.: Bayer SpA con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - passaggio da «custodia con blister incorporato» ad astuccio, blister e foglio illustrativo.

Si autorizza il passaggio dall'attuale testo unico della custodia con blister incorporato (che ingloba etichetta dell'astuccio, blister e foglio illustrativo) alla suddivisione nei singoli testi di astuccio, blister e foglio illustrativo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmodox pasta orale».

Provvedimento n. 46 del 17 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PULMODOX pasta orale.

Confezioni:

siringa da 5 g per cani piccola taglia - A.I.C. n. 103507012;

siringa da 10 g per cani taglia media - A.I.C. n. 103507024;

siringa da 20 g per cani taglia grande - A.I.C. n. 103507036.

Titolare A.I.C.: Virbac SA - con sede legale in Carros (Francia) - 1ère Avenue 2065 M - LI.D.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB, n. 29a - modifica materiale confezionamento primario.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, esclusivamente per le confezioni siringa da 5 g per cani piccola taglia A.I.C. n. 103507012 e siringa da 20 g per cani taglia grande A.I.C. n. 103507036, la modifica del materiale di confezionamento primario da contenitore in polietilene a bassa densità a contenitore in polietilene ad alta densità.

La validità resta invariata: 24 mesi in confezione integra e 12 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

I lotti già prodotti con il precedente materiale di confezionamento possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01952

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metricure»

Provvedimento n. 47 del 17 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: METRICURE.

Confezioni:

scatola 10 siringhe - A.I.C. n. 101965010;

scatola 12 siringhe - A.I.C. n. 101965022.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl sita in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica tempi di sospensione per le carni - diminuzione da 48 ore a 24 ore.

Si autorizza la modifica dei tempi di sospensione per le carni che sono ora:

carne: 24 ore;

latte: invariato (zero).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01951

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Felimazolo».

Decreto n. 9 del 22 febbraio 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0198/001.

Specialità medicinale per uso veterinario FELIMAZOLO compresse rivestite da 5 mg.

Titolare A.I.C.: Arnolds Veterinary Products Limited, Cartmel Drive, Harlescott, Shrewsbury SY1 3TB (Regno Unito).

Produttore: Dales Pharmaceutical Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire (Regno Unito).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 100 compresse rivestite - A.I.C. n. 103685018.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: tiamazolo 5 mg (il tiamazolo è comunemente noto come metimazolo);

eccipienti e coloranti del rivestimento: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: per la stabilizzazione dell'ipertiroidismo nei gatti prima della tiroidectomia chirurgica. Per il trattamento a lungo termine dell'ipertiroidismo felino.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

05A01955

Comunicato di rettifica relativo al decreto 26 novembre 2004, concernente la modifica del decreto 23 luglio 1998, recante: «Disposizioni relative al commercio degli occhiali, in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 46 del 1990».

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 15, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2005, dove è scritto: «1990», leggasi: «1997».

05A02107

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3144
Yen giapponese	137,83
Corona danese	7,4436
Lira Sterlina	0,68780
Corona svedese	9,0464
Franco svizzero	1,5461
Corona islandese	79,88
Corona norvegese	8,2210
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5830
Corona ceca	29,585
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4310
Zloty polacco	3,9040
Leu romeno	36443
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	37,896
Lira turca	1,6784
Dollaro australiano	1,6746
Dollaro canadese	1,6341
Dollaro di Hong Kong	10,2520
Dollaro neozelandese	1,8049
Dollaro di Singapore	2,1381
Won sudcoreano	1322,68
Rand sudafricano	7,7793

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02252

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35486 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Italstampi società a r.l., con sede in Mazzano, unità di Mazzano (Brescia) per il periodo dal 7 giugno 2004 al 23 giugno 2004.

Con decreto n. 35487 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/91, della Cogel Infrastrutture S.r.l., con sede in Roma, unità di Teramo per il periodo dal 12 ottobre 2004 all'11 aprile 2005.

Con decreto n. 35488 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/91 della Rizzoli Ortopedia S.p.a., con sede in Bologna, unità di:

Budrio (Bologna);
Bologna;
Ancona;
Bari;
Cosenza;
Genova;
Milano;
Napoli;
Reggio nell'Emilia
Bologna;
Trieste,

per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 35489 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione e guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Italtel S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano-Castellelto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 1º maggio 2004 al 29 aprile 2005.

Con decreto n. 35491 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione e guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge 223/91, della ELSAG BANKLAB S.p.a., con sede in Genova, unità di Torino, Roma, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2006.

Con decreto n. 35492 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Marinelli Oftalmica S.r.l., con sede in Pesche (Isernia), unità di Pesche (Isernia), per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2005.

Con decreto n. 35493 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della S.I.M.E.I. S.p.a., con sede in Misterbianco (Catania), unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35494 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Syndial S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Crotone, per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35495 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Cartiere Etruria S.r.l., con sede in Lucca, unità di Empoli (Firenze), per il periodo dal 5 novembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 35496 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Selital S.p.a., con sede in Bologna, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 35497 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Aprilia Ingranaggi S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Latina, per il periodo dal 19 luglio 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 35498 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della I.T.C.A. Produzione S.p.a., con sede in Torino, unità di Sparone Canavese (Torino), per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 settembre 2005.

Con decreto n. 35499 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Michelin Italiana S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 35500 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Tessitura F.lli Vasino S.p.a. con sede in Chieri (Torino), unità di Chieri - reparto produzione tessuti (Torino), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35501 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Maxicar S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, Garessio (Cuneo), per il periodo dal 2 novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35502 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Pininfarina S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino), Bairo (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 35503 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Min Max Elettronica Societa a responsabilità limitata, con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dal 26 aprile 2004 al 23 aprile 2005.

Con decreto n. 35504 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Officine Meccaniche Laboranti S.r.l., con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 2 agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35505 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Plastisud Italia Group S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 16 ottobre 2005.

Con decreto n. 35506 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della CMT S.p.a., con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35507 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della ITW Automotive Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 35508 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale evento improvviso e imprevisto della Impresa Manca Costruzioni Generali Società per azioni, con sede in Sarroch (Cagliari), unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 35509 del 7 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2006.

05A02000

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società cooperative che - dagli accertamenti effettuati - risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) coop. sociale Mediterranea Assistenza a r.l., con sede in Bari, Ceglie del Campo, costituita in data 23 ottobre 1998 con atto rogato dal notaio Polito Alfredo di Bari, repertorio n. 247707 posiz. n. 7946 - codice fiscale n. 05233710721 - R.E.A. n. 407201, registro società n. 119001;

2) coop. CO.ME.T. a r.l., con sede in Modugno, costituita in data 29 febbraio 1988 con atto rogato dal notaio Padolecchia Vito di Mola di Bari, repertorio n. 124659, posiz. n. 6326 - codice fiscale n. 03832890721 - R.E.A. n. 279721, registro società n. 23138.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

05A02037

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. Camping Club Canestoga» a r.l., in Bari.

Si informa che, dall'esame del verbale di revisione eseguita, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) coop. Camping Club Canestoga a r.l., con sede in Bari, costituita in data 1º aprile 1993 con atto rogato dal notaio dott. Elio Trono di Bari, repertorio n. 19535, posiz. n. 7292/262584 - codice fiscale n. 02155740729 - R.E.A. n. 0316157, registro società n. 30278, in liquidazione dal 19 marzo 1994.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

05A02038

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa S.C.A.L. a r.l., in Collesalvetti

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa S.C.A.L. a r.l. (in precedenza denominata Policarbus a r.l.) con sede in Collesalvetti (Livorno), via Emo Mannucci n. 17, loc. Crocino, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Flaviana Lapolla in data 30 marzo 1994, la quale, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Livorno, opposizione debitamente motivata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02041

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Geolab S.r.l., in Palermo

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 l'Organismo Geolab S.r.l., con sede in Palermo è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia degli «aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

05A01996

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto Bishop Mackenzie Internazional School di Lilongwe-Malawi, Zambia nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 24 febbraio 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto Bishop Mackenzie Internazional School di Lilongwe-Malawi, Zambia.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A02059

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società CPM Istituto ricerche prove e analisi S.r.l di Bienno, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 46/AA.GG. dell'11 febbraio 2005, la società CPM Istituto ricerche prove e analisi S.r.l, con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani n. 63, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN 13450:2002).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile nel sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp.

05A01990

Estensione dell'abilitazione della società Tecno Piemonte S.r.l. di Romagnano Sesia e sede operativa in Lenta, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 47/A.A.GG. dell'11 febbraio 2005, la società Tecno Piemonte S.r.l, con sede legale in Romagnano Sesia (Novara), via Martiri n. 184, e sede operativa in Lenta (Vercelli), S.S. Valsesia 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati in cls (EN12839:2001, EN1520:2002);

geotessili (EN13249:2000, EN13250:2000, EN13251:2000, EN13252:2000, EN13253:2000, EN13254:2000, EN13255:2000, EN13256:2000, EN13257:2000, EN13265:2000);

calci da costruzione (EN459-1:2001);

aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN13450:2002);

additivi (EN 934-2:2001, EN 934-4:2001).

Organismo di certificazione - Ispezione e prova:

ancoranti (ETAG 001-1:1997, ETAG 001-2:1997, ETAG 001-3:1997, ETAG 001-4:1998, ETAG 001-5:2002).

Lo stesso decreto prevede che le attività di certificazione e prova riguardanti la norma europea armonizzata EN 197-1:2000, di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 326/AA.GG. del 25 giugno 2004, devono essere svolte nella sede operativa di Lenta (Vercelli).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile nel sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp.

05A01989

Estensione dell'abilitazione della società I.R.C. M. Masini S.r.l di Rho ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 09/AA.GG. 7 febbraio 2005, la società I.R.C. M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via Moscova n. 11, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

geotessili (EN13249:2000, EN13250:2000, EN13251:2000, EN13252:2000, EN13253:2000, EN13254:2000, EN13255:2000, EN13256:2000, EN13257:2000, EN13265:2000).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile nel sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp.

05A01991

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, inerente il riesame degli obblighi di fornitura del servizio universale in materia di telefoni pubblici a pagamento.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 è indetta la consultazione pubblica riguardante il riesame degli obblighi di fornitura del servizio universale in materia di telefoni pubblici a pagamento.

L'esposizione dei contenuti della consultazione, l'invito a formulare osservazioni, i dati riguardanti il responsabile del procedimento ed ogni altra utile informazione sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.comunicazioni.it) e sono disponibili presso l'ufficio IV della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, viale America n. 201 - 00144 Roma.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire le osservazioni di carattere tecnico, giuridico ed economico nei termini e con le modalità indicate nella suddetta documentazione.

05A02114

Consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, relativa allo schema del decreto del Presidente della Repubblica in materia di portabilità del numero.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 è indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno in materia di portabilità del numero.

Lo schema di decreto, unitamente agli allegati, è pubblicato sul sito internet del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it) ed è disponibile presso l'ufficio V dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, viale America, 201 - 00144 Roma.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni di carattere tecnico, giuridico ed economico nei termini e con le modalità indicate negli allegati allo schema del provvedimento stesso.

05A02115

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Segix»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 57 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAMOXIFENE SEGIX, anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 30 compresse «20 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Segix Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36, cap. 00040, codice fiscale n. 07909761004.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 034425037 (in base 10), 10UL6F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ebewe Pharma Ges.M.B.H. stabilimento sito in Austria, Mondseetrasse, 11 - Unterach (produzione, confezionamento e controlli e rilascio lotti); Segix Italia S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Del Mare n. 36 (operazione terminali secondarie di confezionamento).

Composizione: ogni compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: Tamoxifene citrato 15,20 mg (pari a Tamoxifene base 10 mg);

eccipienti: lattosio monoidrato 69,60 mg; amido di mais 17,90 mg; magnesio stearato 2,40 mg; biossido di silice colloidale 0,70 mg; cellulosa microcristallina 14,20 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034425049 (in base 10), 10UL6T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ebewe Pharma Ges.M.B.H. stabilimento sito in Austria, Mondseetrasse, 11 - Unterach (produzione, confezionamento e controlli e rilascio lotti); Segix Italia S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Del Mare n. 36 (operazione terminali secondarie di confezionamento).

Composizione: ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: Tamoxifene citrato 30,40 mg (pari a Tamoxifene base 20 mg);

eccipienti: lattosio monoidrato 139,2 mg; amido di mais 35,8 mg; magnesio stearato 4,8 mg; biossido di silice colloidale 1,4 mg; cellulosa microcristallina 28,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: Tamoxifene Segix è indicato per il trattamento del carcinoma mammario.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 034425037 (in base 10), 10UL6F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,18.

Confezione: «20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034425049 (in base 10), 10UL6T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,30.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 034425037 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 034425049 «20 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro Grad C»

Estratto determinazione n. 67 del 21 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

Medicinale: FERRO GRAD C.

Confezione A.I.C. n. 022657023 - 30 compresse rivestite a rilascio modificato.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01932

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro Grad Folic»

Estratto determinazione n. 68 del 21 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595:

Medicinale: FERRO GRAD FOLIC.

Confezione A.I.C. n. 025042033 - 20 compresse rivestite a rilascio modificato,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro-Grad»

Estratto determinazione n. 69 del 21 febbraio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595:

Medicinale: FERRO-GRAD.

Confezione A.I.C. n. 021922024 - 40 compresse,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01930

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Montegen»

Estratto provvedimento UPC/II/1646-bis del 22 febbraio 2005

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034003018 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034003020 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034003196 - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003208 - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003210 - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003222 - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-003/W024, FI/H/0104/004/W025.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua notifica alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

05A02032

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tavanic»

Estratto provvedimento UPC/II/1712 del 22 febbraio 2005

Specialità medicinale: TAVANIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033634015/M - «250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033634027/M - «250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033634039/M - «500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634041/M - «500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634054/M - «500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634066/M - «500» IV 1 flac. 100 ml soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0203/001-003/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02035

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Levoxacin»

Estratto provvedimento UPC/II/1713 del 22 febbraio 2005

Specialità medicinale: LEVOXACIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033940014 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033940026 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033940038 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 033940040 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 033940053 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 033940065 - «5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0203/001-003/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02034

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Globuren»

Estratto provvedimento UPC/II/1714 del 22 febbraio 2005

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;
A.I.C. n. 027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 U 1 ml;
A.I.C. n. 027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;
A.I.C. n. 027296072 - 1 flac. 1000 U 0,5 ml;
A.I.C. n. 027296146 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000 UI;
A.I.C. n. 027296159 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000 UI;
A.I.C. n. 027296161 - 1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000 UI;
A.I.C. n. 027296173 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000 UI;
A.I.C. n. 027296185 - 1 siringa pronta tam fosf 1ml 10000 UI;
A.I.C. n. 027296223/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml;
A.I.C. n. 027296235/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027296247/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;
A.I.C. n. 027296250/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;
A.I.C. n. 027296262/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GMBH.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/043.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio nella procedura del test per il principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02033

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Femipres Plus»

Estratto provvedimento UPC/II/1715 del 22 febbraio 2005

Specialità medicinale: FEMIPRES PLUS.

Confezioni: A.I.C. n. 033907027/M - 14 compresse filmrivestite 15 mg.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0217/002/II/042.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del sito Schwarz Pharma Ltd., Shannon Industria, Shannon, County Clare, Ireland, per la produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02031

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli con determinazione del segretario generale n. 34 del 7 febbraio 2005.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di commercio di Vercelli è stato deformato.

Marchio	Denominazione impresa	Città
42-VC	Lodigiani Gianni	Vercelli

05A02060

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Country Service piccola soc. coop. sociale a r.l.», in Mortegliano, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 251 dell'11 febbraio 2005 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Country Service Piccola soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Mortegliano, costituita il 12 febbraio 2001 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso n. 7.

05A02117

REGIONE SARDEGNA

Ripristino dell'autorizzazione all'utilizzo ed al commercio dell'acqua minerale «Mitica» rilasciata alla Società Acque Monte Spada A.M.S. S.r.l., in Fonni.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con determinazione n. 109/8 del 15 febbraio 2005, ha ripristinato l'autorizzazione all'utilizzo e commercio dell'acqua minerale naturale «Mitica» rilasciata alla Società Acque Monte Spada A.M.S. s.r.l., con sede legale in Fonni, via Sassari, 10 e stabilimento il località «Donnortei» Fonni (Nuoro), sospesa con determinazione n. 35/8 del 19 gennaio 2005, del direttore del servizio della prevenzione.

05A02116

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso concernente il comunicato di rettifica del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativo al decreto direttoriale 18 dicembre 2003, recante: «Iscrizione di varietà di mais nel registro nazionale delle specie agrarie». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2004).

Nel comunicato di rettifica citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 62, prima colonna, al penultimo ed ultimo rigo, dove è scritto: «... la denominazione "*Kodipac*", leggasi: "*Codipac*".», deve intendersi: «... la denominazione "*Kodipak*", leggasi: "*Codipack*".».

05A02106

Avviso relativo alla determinazione 11 febbraio 2005, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Lysodren (mitotano) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 23-2005)», e alla determinazione 11 febbraio 2005, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale NutropinAq (somatropina) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 24-2005)» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Determinazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2005).

Le determinazioni citate in epigrafe, pubblicate erroneamente come emanate dall'Agenzia delle entrate, riportate sia nel sommario sia alle pagine 30 e 31 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da intendersi emanate dall'Agenzia italiana del farmaco; pertanto, sia nel sommario alla pagina 3, prima colonna, sia alla pagina 30, prima colonna, prima delle parole «DETERMINAZIONE 11 febbraio 2005» sono inserite le seguenti: «*AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO*».

05A02151

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501055/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.